



REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

COMUNE DI PIRAINO

(Città Metropolitana di Messina)



Deliberazione della Giunta Municipale

N. 239 del 06-12-2022

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 – DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno 06 del mese di Dicembre con inizio alle ore 10:40, si è riunita la Giunta Comunale in presenza nella sede comunale di Piraino, sotto la presidenza del ^{VICE} Sindaco.

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale d.ssa Giuseppina Maria Cammareri.

Intervengono i Signori:

		<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
1) CIPRIANO SALVATORE	<i>Sindaco- Presidente</i>		X
2) SAGGIO GIUSEPPA	<i>Assessore</i>		X
3) MIRENDA GIUSEPPE	<i>Assessore</i>	X	
4) RAFFAELE MARIO	<i>Assessore</i>	X	
5) MIRAGLIOTTA MARIA	<i>Vice Sindaco</i>	X	

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto che di seguito si riporta integralmente:.

Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Municipale.

n. 53 del 25.11.2022 Registro Area Economico Finanziaria.

n. 239 del 06-12-2022 / Registro Generale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA ANNO 2022 – DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 40, comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – comma inserito dall'art. 54, comma 1 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 – le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto delle disposizioni dello stesso decreto e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;
- la contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati;
- la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;

VISTO l'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, il quale testualmente dispone: «*Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016*»;

CONSIDERATO CHE:

- il 22 maggio 2018, ottenuta la certificazione della Corte dei Conti, è entrato in vigore il primo contratto collettivo nazionale di lavoro delle Funzioni locali, sottoscritto il 21 maggio 2018, che scaturisce da un mutato quadro normativo rispetto alla contrattazione collettiva di prima generazione;
- che ai sensi dell'art. 7 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21.5.2018, la contrattazione collettiva integrativa si svolge, nel rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dallo stesso contratto, tra la delegazione sindacale, e la delegazione di parte datoriale e che sono oggetto di contrattazione integrativa le seguenti materie:
 - a) i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo;
 - b) i criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;
 - c) i criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche;

- d) l'individuazione delle misure dell'indennità correlata alle condizioni di lavoro, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- e) l'individuazione delle misure dell'indennità di servizio esterno, entro i valori minimi e massimi e nel rispetto dei criteri previsti ivi previsti, nonché la definizione dei criteri generali per la sua attribuzione;
- f) i criteri generali per l'attribuzione dell'indennità per specifiche responsabilità;
- g) i criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla contrattazione collettiva;
- h) i criteri generali per l'attivazione di piani di welfare integrativo;
- i) l'elevazione della misura dell'indennità di reperibilità;
- j) la correlazione tra i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- k) l'elevazione del numero dei turni di reperibilità nel mese anche attraverso modalità che consentano la determinazione di tali limiti con riferimento ad un arco temporale plurimensile;
- l) l'elevazione dei turni in merito, rispettivamente, all'arco temporale preso in considerazione per l'equilibrata distribuzione dei turni, nonché ai turni notturni effettuabili nel mese;
- m) le linee di indirizzo e i criteri generali per la individuazione delle misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
- n) l'elevazione del contingente dei rapporti di lavoro a tempo parziale;
- o) il limite individuale annuo delle ore che possono confluire nella Banca delle ore;
- p) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
- q) l'elevazione del periodo di 13 settimane di maggiore e minore concentrazione dell'orario multiperiodale;
- r) l'individuazione delle ragioni che permettono di elevare, l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore lavorative settimanali medie;
- s) l'elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario;
- t) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche inerenti l'organizzazione di servizi;
- u) l'incremento delle risorse attualmente destinate alla corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, ove implicante, ai fini dell'osservanza dei limiti previsti dall'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017, una riduzione delle risorse del fondo di cui all'art. 67;
- v) i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa;
- w) il valore dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale, nonché i criteri per la sua erogazione;
- z) integrazione delle situazioni personali e familiari di esclusione dell'effettuazione di turni di lavoro notturni;

CONSTATATO che le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione;

ATTESO che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto **del principio della invarianza della spesa** (art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017);

ATTESO che a corredo di ogni contratto integrativo, devono essere redatte una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli appositi schemi predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (art. 40, comma 3-sexies del d.lgs. 165/2001). *Le informazioni che vengono rese con la relazione tecnico-*

finanziaria e con la relazione illustrativa sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta comunale n. 211 del 23.11.2022 è stato approvato il Piano della Performance per l'anno 2022;

DATO ATTO che:

- ✓ in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il C.C.N.L. per il Comparto Funzioni Locali periodo 2019-2021 il cui testo entrerà in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva, fatto salvo, gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico che si applicano entro trenta giorni dalla data di stipulazione;
- ✓ Il nuovo Ccnl. FL 16/11/2022 prevede espressamente che gli accordi decentrati sottoscritti al 31/12/2022 possono essere attuati applicando le "vecchie" regole e con i vecchi importi.

CONSIDERATO che prima dell'avvio della trattativa per la stipula del contratto integrativo, è opportuno che l'organo di indirizzo fornisca, alla delegazione di parte pubblica adeguate *direttive* al fine di orientarne l'azione negoziale;

ATTESO che secondo le indicazioni fornite dall'ARAN, le direttive devono essere chiare e puntuali e devono indicare gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo, delle scelte di bilancio e degli obiettivi del PEG/Piano della Performance;

DATO ATTO che sulla costituzione del fondo e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di bilancio sarà acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

VISTO l'art. 97, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Per quanto esposto in narrativa per formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;
Si propone che la Giunta Municipale

DELIBERI

1) Di incaricare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a costituire il fondo risorse decentrate per l'anno 2022, nel rispetto della disciplina prevista dal CCNL 25.05.2018 e della vigente normativa in materia, fermo restando il **principio della invarianza della spesa** (art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017);

2) Di incaricare la delegazione trattante di parte pubblica alla stipulazione del CCDI anno 2022 - parte economica, attenendosi anche alle seguenti direttive:

- per le materie di contrattazione, attenersi a quelle previste dalla legge e segnatamente dal d.lgs. n. 165/2001 come modificato dal d.lgs. n. 150/2009 e precisate dal d.lgs. n. 75/2017 e disporre l'utilizzo delle risorse confluite nel fondo risorse decentrate, come descritte dal comma 1, dell'art. 68 del CCNL 2016/2018, al netto delle risorse necessarie per corrispondere i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti e di quelle necessarie a corrispondere i trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo;
- prevedere che le risorse rese annualmente disponibili, ai sensi del comma 2 dell'art. 68 del CCNL 2016/2018, siano destinate ai seguenti utilizzi:

a) premi correlati alla performance organizzativa e individuale;

- b) indennità condizioni di lavoro (attività disagiate, esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute);
 - c) indennità di turno, indennità di reperibilità, nonché compensi per lavoro prestato in giorno festivo;
 - d) compensi per specifiche responsabilità, secondo le discipline di cui all'art. 70-*quinquies* del CCNL 2016/2018;
 - e) indennità di funzione ed indennità di servizio esterno per il personale della polizia locale;
 - f) compensi previsti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge, ivi compresi i compensi ISTAT;
 - g) progressioni economiche, con decorrenza nell'anno 2022, finanziate con risorse stabili del fondo;
-
- ai fini del calcolo dell'indennità "condizioni lavoro" occorre determinare, prioritariamente gli utilizzi attuali delle predette indennità soppresse, al fine di evitare ricadute sull'utilizzo delle risorse variabili e dopodiché valutare come la modulazione della nuova indennità impatti sull'organizzazione del lavoro, tendendo ad una progressiva riduzione del numero dei lavoratori che la percepiscono, attraverso opportuni interventi organizzativi e tecnologici volti a migliorare le condizioni di lavoro di tale personale;
 - garantire che l'ente, in coerenza con il bilancio e secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria, si impegna ad assegnare risorse finanziarie congrue per la realizzazione degli interventi ritenuti utili, per dare tempestiva e completa applicazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro e degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - demandare, a specifici accordi, l'individuazione delle ragioni obiettive, tecniche o inerenti l'organizzazione del lavoro che permettono di elevare l'arco temporale su cui è calcolato il limite delle 48 ore settimanali medie della durata dell'orario di lavoro;
 - al fine di garantire una corretta ed equilibrata programmazione dell'orario di lavoro non è consentita alcuna elevazione del limite massimo individuale di lavoro straordinario; solo per esigenze eccezionali – debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico – il limite massimo individuale di cui all'art. 14, comma 4 del CCNL dell'1.4.1999 può essere elevato con separati accordi, previe specifiche direttive dell'ente;
 - garantire la partecipazione del personale dipendente a corsi di formazione e di aggiornamento al fine di migliorare la qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche, inerenti l'organizzazione di servizi;
 - definire i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa secondo i principi stabiliti dal sistema di valutazione;
 - determinare il valore dell'indennità di funzione per il personale della polizia locale tenendo conto del grado rivestito e delle connesse responsabilità;
 - garantire il giusto temperamento tra l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, che in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi minimi essenziali in caso di sciopero, per assicurare l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi e limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili;
 - rimettere ad un'attenta attività di monitoraggio e valutazione dei risultati ai fini del calcolo dell'indennità "condizioni lavoro", qualora si configurino ricadute sull'utilizzo delle risorse variabili e dopodiché valutare come la modulazione della nuova indennità impatti sull'organizzazione del lavoro, tendendo ad una progressiva riduzione del numero dei lavoratori che la percepiscono, attraverso opportuni interventi organizzativi e tecnologici volti a migliorare le condizioni di lavoro di tale personale;

3) Demandare al responsabile dell' Area Finanziaria la redazione della relazione tecnico-finanziaria e della relazione illustrativa, utilizzando gli appositi schemi – ancora validi – predisposti dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, con la circolare n. 25 del 19 luglio 2012 (art. 40, comma 3-*sexies* del d.lgs. 165/2001);

4) Dichiarare l'immediata eseguibilità, ex art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante la necessità di avviare in tempi rapidi le trattative per la sottoscrizione del contratto decentrato integrativo di che trattasi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul sito Internet dell'Ente, a cura del servizio "E-government - Albo Pretorio Online - Gestione del Portale", alla sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione di primo livello "Provvedimenti" e di secondo livello "Provvedimenti organo di indirizzo politico", denominazione "Delibere di Giunta".

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA


(Rag. Aurelio Scaffidi Domianello)



IL PROPONENTE

~~IL SINDACO~~

Avv. Salvatore Cipriano



LA GIUNTA MUNICIPALE

In ordine alla acclusa proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepito con l'art.1 comma 1 lett. i della L.R. 11.12.1991, n. 48, e sostituito dall'art.12 della l.r. n.30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso:

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE

Data 25.11.2022



IL RESPONSABILE
Il Responsabile Area
Economico Finanziaria
(Fag. Aurelio Scaffidi D.)

Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE.

Data 25.11.2022



IL RESPONSABILE
Il Responsabile Area
Economico Finanziaria
(Fag. Aurelio Scaffidi D.)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

La spesa di cui alla presente proposta trova la copertura finanziaria di € _____ codice _____, al capitolo _____ / Imp.n. _____ del bilancio anno

Il responsabile di ragioneria

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione ;

- Vista la Legge n.142 dell'8/6/1990 recepita in Sicilia con la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 e s.mm.i.;
- Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8/6/1990, n, 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art.12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000 n. 30;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Con voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo;

Con successiva separata votazione favorevole unanime, per i motivi enucleati in proposta, la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge.


Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

~~Avv. Salvatore Cipriano~~

L'Assessore Anziano

GIUSEPPE MIRENDA
[Signature]



Il Segretario Comunale

D.ssa. Giuseppina Maria Cammareri

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione dell'addetto, **CERTIFICA** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ al _____ e contro di essa non sono state proposte opposizioni e/ osservazioni.

Dalla Residenza municipale li _____

L'Addetto

Il Segretario

Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

DISPONE

che la presente deliberazione venga pubblicata all'albo pretorio comunale on line il 06/12/2022, per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale li 06/12/2022



Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991)

IL SEGRETARIO COMUNALE


Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

è divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L.R. 44/1991.

è esecutiva dal 06/12/2022 perchè dichiarata immediatamente esecutiva dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.



Il Segretario Comunale